

CIRCOLARE della Commissione Regionale di Garanzia

CONGRESSI DI CIRCOLO, UNIONE COMUNALE E COORDINAMENTI TERRITORIALI DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA TOSCANA

La commissione regionale di garanzia riunitasi il 16 ottobre 2017 ha prodotto la seguente circolare interpretativa, in parte riassuntiva di precedenti determinazioni.

- 1) Come già chiarito con specifica circolare regionale 6 del 12/10/2017, ai sensi dell'art.13 del "Regolamento per lo svolgimento dei congressi dei circoli, delle unioni comunali e dei coordinamenti territoriali, ai sensi dell'art. 46 dello statuto nazionale", per commissione territorialmente competente in prima istanza si intende la Commissione di Garanzia del Coordinamento Territoriale e pertanto è a questa che anche i ricorsi inerenti le decisioni della commissione per il congresso devono essere indirizzati in prima istanza.
- 2) Ai sensi dell'art.1 del suddetto regolamento, laddove si prevede che: "Alla commissione partecipa, in qualità di invitato permanente il presidente della commissione di garanzia o un suo delegato" si precisa che il Presidente della Commissione di Garanzia (come l'eventuale suo delegato) non ha diritto di voto. Questo in quanto, fra le altre cose, si determinerebbe una contraddizione con le responsabilità di intervento definite al punto precedente.
- 3) Nel caso di dimissioni di un componente alla surroga dello stesso provvede il coordinatore della commissione come indicato nella circolare regionale numero 5 dell'11/10/2017, nel caso di dimissioni di più componenti della commissione per il congresso, la surroga da parte della direzione territorialmente competente si rende indispensabile solo nel caso in cui venga espressamente richiesta da un membro della suddetta direzione o nel caso in cui il numero dei componenti scenda al di sotto del minimo indicato dal regolamento.
- 4) Il quorum necessario per la certificazione dell'anagrafe iscritti da parte della commissione per il congresso è i 2/3, come specificato da apposita circolare nazionale del 5/07/2017.
- 5) La proposizione di un ricorso non sospende automaticamente i congressi. Solo in casi eccezionali, la Commissione di Garanzia competente, può decidere la sospensione del Congresso, relativamente alla organizzazione territoriale direttamente interessata, per il tempo necessario ad assumere una decisione ponderata.